



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). -
Del 30.06.2014	

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **16,05** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	D'Antonio	Domenico	X	
Consiglieri:	Arcangeli	Federica	X	
	Proietti	Fabrizio		X
	Giuliani	Marcello		X
	Minati	Sideria	X	
	Testa	Alessandra	X	
	Milani	Rossano	X	
	Granaroli	Marco		X
	Mazzetti	Mario	X	
	Imperiale	Daniele	X	
	Lugini	Gianpaolo		X

Assegnati: n. 10+1 (Sindaco)

In carica: n. 11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presenti n. 7

Assenti n. 4

- **PRESIEDE** l'assemblea il Dott. Domenico D'Antonio nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi
- Partecipa l'Assessore esterno Sig. Alberto Prospero.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione;
Il Cons.re Mazzetti propone il rinvio dell'esame dei regolamenti da parte del Consiglio Comunale per il coinvolgimento delle categorie di riferimento e per un maggiore approfondimento;
Il Sindaco (in relazione alla proposta di emendamenti presentata dal consigliere Mazzetti con nota acquisita al protocollo il 30.06.2014, Prot. n. 5487, allegata) dà lettura dell'emendamento n. 1 al regolamento Tasi (quale allegato), e dei pareri acquisiti sullo stesso; Quindi esplicita le scelte effettuate in merito al riparto percentuale della tassa tra proprietario ed occupante, significando che per la prima volta tale tributo va a gravare sull'occupante;
Il Con.re Mazzetti afferma che una riflessione approfondita va fatta allo scopo, trattandosi di un tributo che va ad incidere in maniera sostanziale sulle abitazioni di proprietà;
Il Sindaco rappresenta che in caso di occupazione la tassa rappresenta un aggravio per chi già paga l'affitto. Fermo restando che ogni ipotesi è ragionevole, nella fattispecie è stata tenuta in maggiore considerazione la categoria più debole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Procede prioritariamente a votare la proposta di rinvio formulata dal Consigliere Mazzetti con il seguente esito:

Presenti: n. 7

Votanti: n. 7

Voti favorevoli: n. 1 (Cons.re Mazzetti)

Voti contrari: n. 6

espressi per alzata di mano

La proposta di rinvio è respinta.

Procede quindi alla votazione sull'emendamento n. 1 al "regolamento Tasi" con il seguente risultato:

presenti n. 7

Voti favorevoli : n. 1 (Consigliere Mazzetti)

Voti contrari: n. 5

Astenuti: n. 1 (Consigliere Imperiale)

L'emendamento è respinto

Infine,

Con voti n. 6 favorevoli, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Mazzetti),

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). -”,

che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà. 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

=====

IN ORDINE alla regolarità tecnica : favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria De Angelis

=====

IN ORDINE alla regolarità contabile : favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssa Anna Maria D'Andrea

=====

COMUNE DI CARSOLI
(Provincia di L'Aquila)

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 22
Del 30/06/2014**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Parte II: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 8 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 10 VERSAMENTI

Articolo 11 DICHIARAZIONE

Articolo 12 ACCERTAMENTO

Articolo 13 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 14 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 15 RIMBORSI

Articolo 16 CONTENZIOSO

Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Carsoli (AQ) dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Carsoli, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire

dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 4 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Qualora vi fossero pagamenti frazionati, il pagamento si considera regolare se l'ammontare dei singoli versamenti risultasse pari al dovuto. Nell'ipotesi di omesso o parziale versamento della TASI il relativo avviso di accertamento sarà notificato ad uno solo dei plurimi possessori o detentori il quale diverrà titolare del regresso nei confronti dell'altro o degli altri per la relativa quota di spettanza.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 15% dell'ammontare complessivo dovuto sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (85%). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il

coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come affittuario.

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Carsoli relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai

prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: dotati di servizi, impianti, di strutture portanti in condizioni inadeguate all'utilizzo previsto dalla specifica destinazione d'uso, sopravvenuta fatiscenza.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI

- equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
 7. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune :
 - a) Pubblica Sicurezza e Vigilanza territorio;
 - b) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c) Servizio di illuminazione pubblica;
 - d) Servizi di protezione civile;
 - e) Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - f) Video sorveglianza;
 - g) Reti wi-fi pubbliche;
 - h) Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio;
 - i) Servizio di tutela del patrimonio ed aree comunali;
 - l) Servizi socio-assistenziali.
 8. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio i costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio.
 9. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
 10. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 8

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;
- h) i fabbricati rurali ad uso abitativo in relazione alla capacità contributiva della famiglia mediante certificazione ISEE con indicatore fino a euro 4.500,00 da produrre al Comune, a pena di decadenza, unitamente alla richiesta di esenzione entro il 31 marzo di ogni anno.
- i) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Articolo 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 10

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili .
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate di pari importo scadenti il giorno 16 dei mesi di Giugno e Dicembre .
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno.
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs.n.360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Qualora il comune abbia deliberato le aliquote e le detrazioni e pubblicato l'atto sul sito informatico di cui sopra entro il 31 maggio di ciascun anno, le aliquote e le detrazioni da considerare per l'anno di riferimento sono quelle riportate nel medesimo atto pubblicato. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
5. Per il 2014, nei comuni che entro il 31 maggio non hanno pubblicato sul sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni , la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno al 16 ottobre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del mod. F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 4,00.
La TASI è versata direttamente al comune, in modalità di autoliquidazione, cioè con calcolo autonomo da parte del contribuente. Il Comune ha facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

Articolo 11 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. In sede di prima applicazione, sono valide le dichiarazioni IMU- ICI presentate e che, in assenza di dati, vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione da parte degli utilizzatori (che non compaiono nelle dichiarazioni IMU).
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Articolo 12 ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 13

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 12, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 14

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, oltre al ricorso all'istituto del Ravvedimento come previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 12 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di (2) due punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 14, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 16

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 17

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI) , nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Dist. n. 5487
30.06.14

SINDACO
SECR. - TRIBUN
S. FINANZ.

Sindaco Comune di Carsoli

Segretario Comunale - Carsoli

Il sottoscritto consigliere comunale Mario Mazzetti in riferimento agli ordini del giorno del consiglio comunale che si terrà il giorno 30 giugno 2014 presenta i seguenti emendamenti:

Regolamento imu

Aggiungere un articolo nuovo :

i dipendenti comunali ed i consiglieri comunali entro il 30 gennaio di ogni anno presentano dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi con questa tassa locale rendendo pubblica la propria residenza e quella del proprio nucleo familiare.

Per il 1° anno di applicazione il termine viene fissato al 30 giorno dall'approvazione del seguente regolamento.

Aggiungere articolo finale

Vigilanza :

Il servizio di Polizia locale in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 46/2013 effettuerà le attività di vigilanza unitamente al Servizio tributi.

Alla fine di ogni anno verrà presentata al consiglio comunale relazione finale sulle attività di vigilanza e controllo.

Approvazione aliquote TASI

- 1 visto che il bilancio di previsione non si approverà prima di agosto le previsioni di spesa per l'anno corrente possono essere ridotte del 20% e quindi essere fissate al valore di 480'000 euro a cui si aggiunga un valore di 3.000euro per la sistemazione del campo di beach volley.
- 2 modificare le aliquote e la detrazione d'approvare nella seguente maniera

Abitazioni principali e relative pertinenze escluse categorie a/1- a/8- a/9	= 0,25 %
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie a/1- a/8- a/9	= 0,25 %
Altri immobili categoria C	= 0.15%
Altri immobili categoria D	= 0.1%
Immobili abitazioni secondarie	=0.1 %
- 3 detrazione fissa di 50 euro per nuclei familiari con reddito fino a 25.000 euro irpef

Regolamento tasi

modifica articolo 4 comma 3 :

l'occupante sarà tenuto al versamento della tasi nella misura del 30% mentre il titolare sul diritto reale dell'immobile della restante quota del 70%

Regolamento tari

art. 23

punto 4

Modificare : nel caso di abitazioni a disposizione, condotte da soggetti residenti nel comune , ove non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare , verrà associato ai fini del calcolo un numero di occupanti pari ad 1

Aggiungere

punto 9

Le abitazioni destinate a bed and breakfast vengono associate ai fini del calcolo ad un numero di occupanti pari a 6

art.24 : aggiungere il punto 3

viene prevista una riduzione per le famiglie in difficoltà economica secondo il seguente schema:

REDDITO FAMIGLIE INDICATORE ISEE	PERCENTUALE RIDUZIONE
ISEE = 0	50%
ISEE = INFERIORE A 3.000	30 %
ISEE = TRA 3.000 E 5.000	15%

PUNTO 4

VIENE PREVISTA UNA RIDUZIONE DEL 50% PER LE FAMIGLIE CON FIGLI I CUI GENITORI PERDONO ENTRAMBI IL LAVORO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO O IL SINGOLO GENITORE SE SEPARATO

PUNTO 5

Riduzione per utenza domestica non stabilmente attiva: 10 % dell'intera tariffa, per le utenze non stabilmente attive (abitazioni tenute a disposizione

Punto 6

E prevista una riduzione per i volontari del gruppo comunale di protezione civile pari al 10% per nucleo familiare di appartenenza

art. 25

aggiungere

punto 8

in caso di attività produttive presenti nelle frazioni di Villa Romana, CollidiMonteBove, Tufo, MonteSabinese, Poggio e Pietrasecca si applica una riduzione del 15%,

punto 9

per le attività che verranno attivate nelle frazioni si prevede che nel primo anno di esercizio la riduzione è pari al 50%



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863/908300 Fax: 0863/995412



Regolamento Tasi - EMENDAMENTO N. 1 presentato dal Consigliere Mario Mazzetti

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”

Testo Emendamento

modifica articolo 4 comma 3 :

l'occupante sarà tenuto al versamento della tasi nella misura del 30% mentre il titolare sul diritto reale dell'immobile della restante quota del 70%

IN ORDINE alla regolarità tecnica: SFAVOREVOLE

Non è stata applicata la percentuale massima (30%) a carico dell'affittuario, in considerazione che già è tenuto al pagamento del canone di locazione, non aumentando in modo eccessivo il tributo comunque riferito ad un un immobile non di proprietà.

il Responsabile del Servizio Tributi
(Rag. Maria De Angelis)

IN ORDINE alla regolarità contabile:

farnele
può se assicurato
il risarcimento delle entrate
e quindi l'ente può coprire
dei costi

il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

COMUNE DI CARSOLI

Provincia de L'Aquila

COMUNE DI CARSOLI
23.08.14 005317
CAI.....CLASSE.....FASC.....

OGGETTO: PARERE SULL'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC.

Il sottoscritto Dr. Valerio D'Amico diatri in qualità di revisore unico del Comune di Carsoli

RICHIAMATO

- l'art. 239 del D. lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, il quale:
 - al comma 1, lett. b), n.7, prevede che l'Organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
 - al comma 1 bis, prevede che *"nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione della Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*;
- l'art.27, comma 8, della legge 448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo Bilancio di Previsione fa riferimento;

DATO ATTO

- che a far data dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale "I.U.C." i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e dall'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali;
- che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'Imposta Unica Comunale risulta composta di tre distinti tributi:
 1. Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle rivadenti nelle tipologie catastali A1, A5 e A9, le cui regole applicative ricalcano la normativa

 1

precedente, seppure con talune modifiche sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione dal tributo come riscritte all'art.1, comma 707 della Legge 147/2013).

2. T.A.S.I., tributo riferito ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria) e di aree edificabili.
3. T.A.R.L., tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali;

ESAMINATE

le tre sottoelencate proposte di regolamento dei tributi costituenti l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) redatte ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 639 a 737, della Legge 147/2013:

1) T.A.R.L.: Capo I Norme generali; Capo II Determinazione e applicazione della tariffa; Capo III Riduzioni ed Agevolazioni; Capo IV Dichiarazione Accertamento e Riscossione; Capo V Disposizioni finali.

2) IMU: articolo 1 oggetto del regolamento; finalità ed ambito di applicazione; articolo 2 presupposto impositivo; articolo 3 definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili; articolo 4 soggetti passivi; articolo 5 soggetto attivo; articolo 6 base imponibile; articolo 7 riduzioni per i terreni agricoli; articolo 8 determinazione dell'aliquota e dell'imposta; articolo 9 detrazione per l'abitazione principale; articolo 10 assimilazioni; articolo 11 esenzioni; articolo 12 quota riservata allo stato; articolo 13 versamenti; articolo 14 dichiarazione; articolo 15 accertamento; articolo 16 riscossione coattiva; articolo 17 sanzioni ed interessi; articolo 18 rimborsi; articolo 19 contenzioso; articolo 20 disposizioni finali ed efficacia.

3) T.A.S.I.: articolo 1 oggetto del regolamento; finalità ed ambito di applicazione; articolo 2 presupposto impositivo; articolo 3 definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili; articolo 4 soggetti passivi; articolo 5 soggetto attivo; articolo 6 base imponibile; articolo 7 determinazione dell'aliquota e dell'imposta; articolo 8 detrazioni, riduzioni ed esenzioni; articolo 9 funzionario responsabile; articolo 10 versamenti; articolo 11 dichiarazione; articolo 12 accertamento; articolo 13 riscossione coattiva; articolo 14 sanzioni ed interessi; articolo 15 rimborsi; articolo 16 contenzioso; articolo 17 disposizioni finali ed efficacia.

CONSTATATO

che ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativo contenuto ai commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, il Regolamento sulla disciplina dell'Imposta Unica Comunale, esplica la propria efficacia a decorrere dal 01/01/2014, salvo comunque l'approvazione di tariffe e di coefficienti.

la conformità del Regolamento da approvarsi alla normativa in vigore introdotta con Legge 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014), con riguardo alla disciplina dell'Imposta Unica Comunale;

VISTI

4. lo Statuto Comunale;
5. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
6. il Dlgs 267/2000(TUEL);

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di adozione, da parte del Comune di Carsoli, dei Regolamenti di attuazione dell'Imposta Unica Comunale così come proposti al sottoscritto. Raccomanda che i regolamenti e le tariffe relative alla IASI, IMU e TARI siano adottati in modo conforme alla normativa in materia anteriormente all'approvazione del bilancio, come previsto dall'art. 52 del Dlgs 446/1997, termine ribadito dal parere n.4/2006 del 12 luglio 2007 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Regione Lombardia. Solo così è possibile assicurare l'attendibilità delle entrate previste in bilancio.

Ciò, in particolare, con riferimento al primo anno di applicazione del tributo, l'esercizio 2014.

Chieti, 19 giugno 2014

Il Revisore

Dott. Valerio D'Amico


Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 04/07/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 04/07/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

.....